

COMUNE DI LOGRATO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 20 del 16/5/2006

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1 - COMUNE DI LOGRATO

1. Il Comune di Lograto è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. **E' titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.**
3. **Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.¹**

ARTICOLO 2 - TERRITORIO, GONFALONE E STEMMMA

1. Il Comune di Lograto è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Lograto e della località Navate.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Lograto.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E FUNZIONI

1. Il Comune rappresenta la propria comunità curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo dei cittadini sia come singoli, sia nelle formazioni sociali, espressive della loro personalità, nell'ambito dei principi e degli obiettivi della Repubblica, nonché nel rispetto dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
2. Realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo - per quanto di competenza - alla determinazione dei programmi dello Stato e della Regione.
3. Garantisce la partecipazione dei cittadini, anche in forma associativa alle scelte ed alla gestione politica della comunità.

¹ riferimento normativo: art.2 co.5 L.142/90 modificato L.265

4. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
5. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
6. Organizza le proprie attività, dirette a conseguire obiettivi di interesse comune con altri enti locali, avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
7. Promuove la partecipazione di entrambi i sessi nelle Giunte, negli altri organi collegiali comunali, negli Enti, aziende e istituzioni dipendenti e assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

TITOLLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ARTICOLO 4 -ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. **Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione²**

C A P O I IL CONSIGLIO COMUNALE E I CONSIGLIERI

ARTICOLO 5 -CONSIGLIO COMUNALE COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale di Lograto è costituito in conformità alla legge.
2. Rappresenta la collettività.
3. Determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Ente.
4. Controlla la corretta attuazione delle scelte e degli interessi politici e di gestione.
5. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali.

ART.5 BIS Indirizzi per la nomina degli amministratori di aziende, enti e società a partecipazione comunale.

1. Gli indirizzi per la nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono approvati dal consiglio comunale.
2. Per gli effetti di cui all'art. 67 del T.U. n. 267/2000 è facoltà dei competenti organi comunali designare il sindaco e gli assessori comunali quali amministratori di enti, associazioni, fondazioni, aziende o società a partecipazione comunale o comunque sottoposte a vigilanza e a contribuzione del comune.

ARTICOLO 6 -IL CONSIGLIERE COMUNALE

² riferimento normativo: art.19 L.265

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti **secondo i criteri fissati** dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
4. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
6. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinate dal regolamento.
7. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. E' consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. **I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza comunicarne il motivo al Sindaco, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera secondo le modalità previste dal regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.**

ARTICOLO 8 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. In mancanza di tale

comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo secondo il presente Statuto.

3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

ARTICOLO 9 - PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale comprende la convalida degli eletti, **il giuramento del Sindaco** e la comunicazione, da parte del Sindaco, della nomina dei componenti la Giunta .

2. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione; la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i componenti il Consiglio delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste **dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.**

ARTICOLO 10 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. **Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.**

2. **Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.**

3. **Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.**

4. **Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.**

ARTICOLO 11 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni consiliari permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli Enti dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei titolari degli uffici comunali.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ARTICOLO 12- COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un quarto dei componenti il Consiglio e con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti il Consiglio, per svolgere indagini sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960 n°570.

ARTICOLO 13 PREROGATIVE DELLE MINORANZE

1. **Nel Comune di Lograto le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti. La presidenza delle commissioni di garanzia e controllo spetta alla minoranza consiliare.³**

ARTICOLO 14 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. **Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.**
2. **Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei suoi membri ,lo svolgimento dei propri lavori e**

³ Riferimento normativo: art. 4 L.142 modificato art.1 L.265/99

di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) la definizione delle sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza;

c) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

d) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

e) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

f) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

g) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

C A P O II LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 15 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. - La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e **da un numero di assessori determinato dal Sindaco entro il limite massimo di cui all'art. 33 co.1 della L.142/90.**
2. Gli Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non Consiglieri comunali, purchè eleggibili, ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ARTICOLO 16 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale e' nominata dal Sindaco che ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successivamente all'elezione. In tale occasione il Sindaco designa tra gli Assessori il Vice Sindaco e stabilisce le attribuzioni di ciascun Assessore.

ARTICOLO 17 -INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli , coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.
3. Non possono altresì far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

ARTICOLO 18 - DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, morte, decadenza o rimozione del Sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tale ipotesi Giunta e Consiglio restano in carica fino alle nuove elezioni. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale il Sindaco e la Giunta decadono e si procede alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. **In caso di cessazione , per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco ne assume le funzioni o le demanda ad altro assessore. Può altresì procedere alla nomina di un nuovo assessore.**
4. **Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio dei provvedimenti adottati.**
5. Nella ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore il Sindaco ne assume direttamente le funzioni o le demanda all'altro Assessore.

ARTICOLO 19 -REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia , espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il sindaco**, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Vice-Sindaco.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Vice-Sindaco.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

ARTICOLO 20- DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n°154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
3. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art.18, comma 2, del presente Statuto.
4. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art.18 del presente Statuto.

ARTICOLO 21 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. L'assessore può essere revocato, **con provvedimento sinteticamente motivato**, dal Sindaco che in tal caso ne darà comunicazione al Consiglio Comunale.**La motivazione può fare riferimento anche solo al venir meno del rapporto fiduciario.**
2. Si applicano le disposizioni di cui **ai commi 3 e 4** dell'art. 18 del presente Statuto.

ARTICOLO 22 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati preferibilmente per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, dal Sindaco all'atto della nomina e delle stesse deve essere informato il Consiglio Comunale al momento della comunicazione di cui all'art.16 comma 1 dello Statuto.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale anche le successive modifiche alle attribuzioni degli Assessori.
6. La Giunta può predisporre un regolamento per l'esercizio della propria attività, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

ARTICOLO 23 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- 1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.**
- 2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.**
- 3. E' altresì competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Statuto .**

ARTICOLO 24 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.- In assenza del Sindaco e del vicesindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.**
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori assegnati nel numero fissato dall'art. 15 del presente Statuto.

CAPO III IL SINDACO

ARTICOLO 25 - FUNZIONI

1. Il Sindaco è capo e organo responsabile dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ARTICOLO 26 - COMPETENZE

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) sovrintende all'esecuzione degli atti e al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nominando i responsabili di uffici e servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui all'art.51 L.142/90 nonché del presente statuto e dei relativi regolamenti;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - f) Ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142
 - l) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

T I T O L O I I I P A R T E C I P A Z I O N E P O P O L A R E
--

C A P O I I S T I T U T I D E L L A P A R T E C I P A Z I O N E

ARTICOLO 27 -LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di gestire o di concorrere alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente delle loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 28 -CONSULTAZIONI E COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e culturali.
2. Possono inoltre essere costituite commissioni consultive nelle materie e con le modalità stabilite in apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 29 -DIRITTO DI PETIZIONE - INTERROGAZIONI

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 27 comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Le organizzazioni di cui al precedente art. 27, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
4. La risposta è data per iscritto.

ARTICOLO 30 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazioni.
2. La proposta deve essere sottoscritta da un gruppo di cittadini con diritto di voto in numero non inferiore al 5% della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a). revisione dello Statuto;
 - b). tributi e bilancio;
 - c). espropriazione per pubblica utilità;
 - d). designazioni e nomine;
 - e). disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - f). piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.
4. La raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori dovrà avvenire con le forme previste dalla legge elettorale.

ARTICOLO 31- PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

ARTICOLO 32- REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 30 comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a). nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b). qualora vi sia richiesta da parte di un gruppo di cittadini con diritto di voto in numero non inferiore al 10% della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto devono essere effettuate nel rispetto della legge elettorale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

C A P O I I DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 33 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e dei procedimenti.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che

l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Per gli aspetti non contemplati nei commi precedenti, si fa riferimento alla legge 241 del 7 agosto 1990 cap.III ed eventuali successive modifiche.

ARTICOLO 34 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

ARTICOLO 35 -DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

C A P O I I I IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 36 -ISTITUZIONE, ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti dei suoi membri, può deliberare di procedere alla istituzione del Difensore civico che svolga un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. **Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni.**

ARTICOLO 37 -NOMINA

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

ARTICOLO 38 - REQUISITI

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini residenti nel Comune che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento a livello locale di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e per i dipendenti della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 39 - DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. **Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.**

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art.39, comma 3, del presente Statuto.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 40 - SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITÀ

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.

2. Al Difensore civico sarà riconosciuto il rimborso delle spese.

ARTICOLO 41 - RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, ha la facoltà di inviare relazioni dettagliate al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

TITOLLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ARTICOLO 42 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale **e ai responsabili degli uffici e servizi.**
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte **in unità organizzative definite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

ARTICOLO 43 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. **L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.**
2. **I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.**
3. **La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.**

ARTICOLO 44 INCARICHI E INDIRIZZI DI GESTIONE

1. **Il Sindaco definisce e attribuisce ai dirigenti o ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.**

2. Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
3. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente o funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
4. Il comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato
5. I Responsabili dei servizi, siano essi dirigenti o funzionari, sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
6. A tal fine ai responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

ARTICOLO 45 NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

ARTICOLO 46 COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che all'uopo gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione

della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

4. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale

ARTICOLO 47 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e con le modalità previste dalle legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge

ARTICOLO 48 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione coordinata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

ARTICOLO 49 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni referenti, consultive e di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di

- ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico e/o dell'O.Re.Co. nei casi previsti dalla legge.
 4. Egli presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
 5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
 6. Può svolgere funzioni gestionali o assumere la titolarità degli uffici e dei servizi con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 50 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ARTICOLO 51 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n° 392, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 52 - CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.56 della legge 8 giugno 1990, n° 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, delle forniture di beni e di servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina indicante:

- a. **il fine che con il contratto si intende perseguire;**
 - b. **l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;**
 - c. **le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.**
4. **Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea o comunque vigente nell'ordinamento giuridico**

ARTICOLO 53 - CONTABILITÀ E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del presente Statuto.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

ARTICOLO 54 - CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il **Responsabile del servizio finanziario** è tenuto a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi comunali, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, provvede a presentare le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

ARTICOLO 55 - REVISORE DEL CONTO

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.

3. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci della S.p.A.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con le modalità e i limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ARTICOLO 56 - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE. FINALITA'

1. **Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.**
2. **Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, e mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.**
3. **Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.**
4. **Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari**

TITOL O VI SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLO 57 - SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

ARTICOLO 58 - SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società ed il Comune.
2. Il Comune ha diritto di nominare uno o più Amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle Società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale.
3. Il Comune ha facoltà di proporre la nomina di uno o più Amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle Società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione al capitale sociale.
4. Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna Società, stabiliti nell'atto costitutivo
5. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del Codice civile e la deroga stabilita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n.154.

TITOLO VII

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 59 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n° 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) **non possono contenere disposizioni in contrasto con i principi fissati dalla legge e con il presente Statuto;**
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ARTICOLO 60 –PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, ed ai cittadini a sensi dell'art. 30 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) della legge 8 giugno 1990, n° 142.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n° 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VIII REVISIONE DELLO STATUTO
--

ARTICOLO 61 - MODALITÀ

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 62 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. **Fino all'adozione dei singoli regolamenti comunali previsti nel presente Statuto**, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge o lo Statuto.